

9. BAGAGLI E TRASPORTO DI ANIMALI

Il passeggero può portare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità alle condizioni che seguono.

Sono esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai passeggeri o da causare un danno. Il trasporto dei bagagli e degli animali costituisce servizio accessorio al contratto di trasporto stipulato dal passeggero.

9.1. *Trasporto di bagagli*

Il passeggero può portare con sé gratuitamente i bagagli a mano a condizione che non contengano sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi del Regolamento in materia di trasporti internazionali per ferrovia delle merci pericolose - RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti quali materie ed oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive), che li collochi negli spazi dedicati, che gli stessi non arrechino intralcio e/o danni a persone e cose, che non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e che non danneggino le vetture.

Possono inoltre essere considerate bagaglio le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale e/o domestico, per esigenze sanitarie o per attività sportive o di svago.

Previa richiesta di autorizzazione da inviare con almeno 15 giorni di anticipo alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la stazione di partenza, possono essere ammessi al trasporto, a determinate condizioni, materiali o macchinari che possono prevedere nella loro struttura o durante il loro funzionamento sostanze pericolose.

9.1.1. *Custodia dei bagagli – Responsabilità*

Spetta al passeggero la sorveglianza dei bagagli che porta con sé.

In caso di smarrimento del bagaglio si applicano le norme di cui agli art 927 ss del Codice Civile.

Trenitalia, in caso di incidente delle cui conseguenze è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o avaria sia dovuta a propria colpa, corrisponde, su richiesta, € 260,00 a passeggero per la distruzione o smarrimento delle valigie e degli altri oggetti ammessi al trasporto, salvo la dimostrazione di un maggior danno.

Ugualmente, nel caso di deterioramento Trenitalia corrisponde al passeggero l'ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto di trasporto. Per l'avvio della pratica, il danno va segnalato al personale di accompagnamento del treno.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme contenute nella Parte I delle presenti CGT.

9.1.2. *Irregolarità ed abusi*

Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario sarà assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione di fermata.

Nel caso in cui il passeggero non rispetti le disposizioni previste per i materiali o macchinari che prevedono sostanze pericolose, dovrà corrispondere, a titolo di penalità, la somma di €200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a €100,00. Se il passeggero si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00. Il passeggero sarà comunque tenuto a scendere alla prima fermata utile.

9.2. *Il trasporto di animali – Custodia e responsabilità*

E' sempre consentito il trasporto a titolo gratuito del cane da assistenza, anche se accompagnati da altre persone, su tutte le categorie di treni, classi e livelli di servizio del trasporto regionale.

Un cane da assistenza è un cane che è stato addestrato individualmente in un centro autorizzato, in grado di svolgere compiti a supporto di una persona con disabilità motorie, visive e uditive, intellettive/relazionali, di natura psichiatrica o altra condizione medica assimilabile, che accompagna e a cui è permanentemente legato.

9.2.1. *Trasporto gratuito di piccoli animali nell'apposito contenitore*

Il passeggero può trasportare gratuitamente un cane di piccola taglia, un gatto ed altri piccoli animali domestici da compagnia custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm.70x30x50, tale da escludere lesioni o danni sia ai passeggeri sia alle vetture.

9.2.2. *Trasporto del cane a pagamento*

Il passeggero, per il trasporto del cane di qualsiasi taglia (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente e dei cani da assistenza), deve acquistare il biglietto per trasporto cani, pari ad un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 50%.

Il biglietto per il trasporto del cane a bordo dei treni regionali è acquistabile presso tutti i canali di vendita Trenitalia.

Per percorsi regionali entro i confini tariffari della Lombardia il cane viaggia gratuitamente.

9.2.3. *Accesso ai treni*

Salvo specifiche disposizioni regionali il trasporto di un cane (ad eccezione di quelli custoditi nel contenitore) è ammesso solo se provvisto di museruola e guinzaglio correttamente utilizzati.

Per il trasporto dei cani (anche se custoditi nell'apposito contenitore) è necessario il certificato di iscrizione all'anagrafe canina ed il libretto sanitario o, per i passeggeri stranieri, del passaporto in sostituzione di entrambi i documenti. Tale documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta del personale di controlleria. Per i cani da assistenza è necessario il solo possesso del certificato di addestramento in cui il centro cinofilo/l'istituto di riferimento attesti su carta intestata (o con timbro leggibile) che si tratta di un cane di servizio, da esibire a richiesta del personale di controlleria, mentre per i cani guida per passeggeri con disabilità visiva non è necessaria alcuna certificazione.

Il trasporto del cane (ad eccezione di quelli custoditi nel contenitore e del cane da assistenza) non è ammesso sui treni regionali espressamente indicati nell'Orario Ufficiale con apposita indicazione.

In nessun caso i cani ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai passeggeri o intralciare il passaggio. Qualora rechino disturbo agli altri passeggeri il passeggero con il cane, su indicazione del personale di accompagnamento, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Spetta al passeggero la sorveglianza del cane che porta con sé ed è il solo responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati dal cane stesso.

9.2.4. Condizioni di utilizzo del biglietto per il trasporto del cane

Il cambio del biglietto

Il biglietto relativo al trasporto del cane può essere cambiato secondo quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il rimborso per rinuncia al viaggio per fatto proprio del viaggiatore

Il biglietto per il trasporto del cane è rimborsabile, laddove l'importo da rimborsare sia superiore a €8,00, dopo l'applicazione della trattenuta pari al 20% del valore del biglietto, ferme le disposizioni di cui al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Irregolarità e abusi

Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diverse disposizioni regionali, di una penalità di €8,00 e il passeggero e il cane sono tenuti comunque a scendere alla prima fermata utile.

Nel caso di mancanza del certificato di iscrizione all'anagrafe canina e/o del libretto sanitario o del passaporto del cane per i passeggeri stranieri, è prevista a bordo treno la regolarizzazione con il pagamento di una penalità di €25,00, fermo restando l'obbligo per il passeggero ed il cane di scendere alla prima fermata utile.

Nel caso di mancanza del certificato che attesti che si tratta di un cane da assistenza (esclusi i cani guida per i passeggeri con disabilità visiva) è prevista a bordo treno la regolarizzazione con il pagamento di una penalità di €25,00.

Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle condizioni di trasporto del cane o nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa la penalità dovuta si applica una sola volta.

Per tutte le altre irregolarità si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.